



Berna,2020

Modifica dell'ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito

Commento alle singole disposizioni

Introduzione

Il 27 settembre 2019 l'Assemblea federale ha approvato una modifica dell'articolo 29a della legge militare (LM), secondo cui il contributo per le formazioni in ambito civile può ora essere accordato anche ai sottufficiali oltre che agli ufficiali e ai sottufficiali superiori (FF 2019 5447). La modifica della legge richiede anche un corrispondente adeguamento dell'ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito (OCFQE). Oltre agli adeguamenti in relazione alla suddetta modifica della legge, è necessario ridefinire le formazioni e formazioni continue sostenute nonché procedere ad altri adeguamenti minori e chiarimenti sulla base delle esperienze pratiche acquisite con l'OCFQE.

Articolo 1 capoverso 1

La modifica dell'articolo 29a della LM secondo cui il contributo per le formazioni in ambito civile può ora essere accordato anche ai sottufficiali, oltre che agli ufficiali e ai sottufficiali superiori, richiede un corrispondente adattamento dell'articolo 1 capoverso 1 dell'OCFQE.

Articolo 2

Il capoverso 1 è stato riformulato a livello formale a seguito della nuova categoria di grado dei sottufficiali che ha diritto al contributo.

Il capoverso 2 fa ora esplicito riferimento al capoverso 1 per una migliore comprensibilità.

Il capoverso 3 prevede una disposizione particolare per i quartiermestri. Questi devono assolvere il corso di formazione alla condotta per corpi di truppa e il servizio pratico prima di essere promossi al grado di primotenente. La proposta per l'avanzamento a capitano è possibile solo a partire dal terzo corso di ripetizione. Il diritto al contributo per la formazione non è concesso al momento della promozione a primotenente, ma solo al momento della promozione a capitano, poiché l'istruzione dei quadri è conclusa soltanto con tale promozione.

Il capoverso 4 riprende in linea di principio la disposizione dell'attuale capoverso 3, secondo cui all'interno della stessa categoria di grado il contributo per la formazione è concesso una sola volta. Tuttavia, è ora prevista un'eccezione a questa regola per



l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore all'interno della categoria di grado dei sottufficiali superiori. Per l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore gli aspiranti devono aver concluso dapprima l'istruzione quale sergente maggiore, sergente maggiore capo o furiere. In seguito devono assolvere un ulteriore corso di formazione e un servizio pratico di almeno 45 giorni, ciò che giustifica una deroga in riferimento al contributo per la formazione. Tuttavia, l'importo supplementare di cui al capoverso 1 lettera b numero 5, viene concesso complessivamente una sola volta, e non una sola volta per ciascuno dei due gradi.

Il capoverso 5 contiene le disposizioni rivedute dell'attuale capoverso 4. Nel caso di avanzamenti attraverso varie categorie di grado, gli importi sono in linea di principio addizionati. Tuttavia, a titolo d'eccezione, gli importi per gli avanzamenti a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente non vanno addizionati. Il diritto al contributo per la formazione all'interno di questi gradi è limitato all'importo più elevato secondo il capoverso 1. Ad esempio, i militari che assolvono prima un avanzamento a sergente e in seguito a tenente hanno, in linea di principio, diritto a un contributo di formazione complessivo di 10 600 franchi (cfr. capoverso 1 lettera c numero 1). Se, tuttavia, assolvono anche gli avanzamenti a capitano nella funzione di comandante d'unità e a maggiore si applica la regola secondo cui gli importi vengono addizionati. I militari possono pertanto generare un diritto al contributo per la formazione fino a un importo massimo di 25 200 franchi (cfr. capoverso 1 lettera d numero 2 e lettera e).

Articolo 4 capoverso 1

In considerazione del fatto che l'esercito continua ad avere difficoltà a reclutare un numero sufficiente di quadri idonei del livello inferiore, il contributo per la formazione mira ad aumentare l'attrattiva della carriera militare (FF 2019 1868).

Tuttavia, le esperienze pratiche acquisite dall'entrata in vigore dell'OCFQE hanno evidenziato che l'articolo 4 capoverso 1, definisce in modo troppo restrittivo le formazioni e formazioni continue sostenute. In base alla regolamentazione vigente, l'ottenimento del contributo per la formazione è generalmente subordinato alla condizione che le formazioni e formazioni continue portino al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale. Di conseguenza, in molti casi risulta che i quadri interessati non possono usufruire del contributo ottenuto con l'adempimento della scuola per quadri e del servizio pratico, nonostante abbiano assolto una formazione o una formazione continua in ambito civile. Pertanto, con la regolamentazione vigente, risulta chiaro che lo scopo del contributo per la formazione, che consiste nell'aumentare l'attrattiva della carriera militare, non può essere raggiunto nella misura voluta.

In questo contesto occorre distinguere tra formazione formale e formazione continua (formazione non formale) secondo l'articolo 3 della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1). Mentre la formazione formale (formazione professionale di base, formazione professionale superiore, studi universitari) porta generalmente al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale, ciò non è il caso della formazione continua.



Secondo l'articolo 30 della legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10) la formazione professionale continua serve, mediante un apprendimento organizzato, a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove e a favorire la flessibilità professionale. Le possibili forme di formazione continua comprendono corsi, seminari, conferenze e lezioni private. La certificazione della frequentazione di corsi di formazione continua non è di gran lunga la regola (cfr. il rapporto dell'Ufficio federale di statistica «Lebenslanges Lernen in der Schweiz – Ergebnisse des Mikrozensus Aus- und Weiterbildung 2016», pag. 17 [*non tradotto in italiano*]). Secondo l'articolo 32 capoverso 1 della LFPr, la Confederazione promuove la formazione professionale continua. Anche l'articolo 4 della LFCo prevede che la Confederazione sostenga le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua.

Se l'esigenza di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale per ottenere il contributo per la formazione fosse mantenuta, lo scopo di quest'ultimo (aumentare l'attrattiva della carriera militare) continuerebbe a rimanere non raggiungibile nella misura auspicata e persisterebbe inoltre il contrasto con la LFPr e la LFCo, le quali prevedono la promozione e il sostegno della formazione continua da parte della Confederazione.

Il nuovo disciplinamento proposto all'articolo 4 capoverso 1 tiene conto di questi punti. Tutte le formazioni e le formazioni continue professionali sono considerate degne di sostegno, comprese le formazioni linguistiche in senso lato. Ciò significa che le persone interessate sono di regola libere di decidere per quali formazioni o formazioni continue utili a livello professionale desiderano utilizzare il contributo per la formazione a cui hanno diritto. In questo modo, il contributo per la formazione può adempiere pienamente al suo scopo di aumentare l'attrattiva della carriera militare.

Per garantire che i fondi pubblici siano investiti nel sistema formativo svizzero, la formazione o la formazione continua devono essere svolte da un istituto di formazione in Svizzera. Ciò non esclude che gli interessati possano assolvere la formazione o formazione continua oppure una parte di tale formazione o formazione continua all'estero (per es. nel caso di formazioni linguistiche). Determinante è il fatto che la formazione o formazione continua sia svolta o organizzata da un istituto di formazione con sede in Svizzera e che a quest'ultimo venga anche pagata. Gli offerenti privati di formazioni o formazioni continue devono esercitare un'attività di natura commerciale. In questo modo si evita l'uso improprio del contributo per la formazione (formazioni fittizie).

Articolo 6 capoverso 2 lettera a

Chi inoltra al Comando Istruzione una domanda di pagamento di un contributo per la formazione deve a tal fine inoltrare una serie di documenti. Sulla base dei documenti inoltrati, il Comando Istruzione esaminerà in seguito se i criteri per la riscossione del contributo (formazione o formazione continua professionale oppure formazione linguistica, svolte da un istituto di formazione in Svizzera) sono concretamente adempiuti nel caso specifico. Oltre a questi documenti occorre inoltrare anche la fattura e il relativo giustificativo del pagamento (cfr. lett. b), onde evitare abusi nella riscossione del contributo.



Articolo 8a

Le Camere federali hanno approvato la disposizione della LM che funge da base legale per il versamento dei contributi di formazione ai sottufficiali soltanto il 27 settembre 2019. Pertanto, per questa categoria di militari è prevista una disposizione transitoria separata. La data di riferimento è il 1° gennaio 2020. Contemporaneamente beneficeranno del contributo per la formazione i militari che hanno iniziato le scuole sottufficiali nell'ottobre 2019 (vale a dire dopo l'approvazione da parte del Parlamento della modifica dell'art. 29a della LM) e che il 1° gennaio 2020 non hanno ancora concluso l'avanzamento militare.